



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Studio Commerciale Viganò Brambilla e Associati
di dott. Mario Brenna, dott. Matteo Formenti e Associati società semplice

Via Caravaggio, 2B – 20832 Desio (MB)
Via Stendhal, 65 – 20144 Milano (MI)

P.I. 00774610968
C.F. 04245210150

T. +39 0362.39191
F. +39 0362.627501

studiocommerciale@studiovba.com
www.studiovba.com

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

Circ. n. 2/2021

Desio, li 11 gennaio 2021

Oggetto: Novità fiscali di interesse per professionisti e imprese

Egredi Signori,
riassumiamo di seguito le principali novità in materia fiscale introdotte con la Legge di Stabilità per l'anno 2021 – Legge n. 178/2020 – e con altri ulteriori provvedimenti di interesse.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Viganò Brambilla & Associati

FONDO PER L'ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

È stato istituito un Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. 30.6.94 n. 509 e al D. Lgs. 10.2.96 n. 103.

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019.

Le modalità operative saranno stabilite dal MEF con un decreto di prossima emanazione.

PROROGA DIVIETI DI LICENZIAMENTO

È prorogato al 31/03/2021 il divieto di licenziamento per motivi economici.

Fino a tale data, dunque, non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23/02/2020 e ancora pendenti restano sospese; i datori di lavoro, indipendentemente dal

ACBMember www.acbgroup.com

ACB Members: Ancona - Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) - Milano - Modena - Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66.

Il divieto continua a non operare nei seguenti casi:

- cessazione definitiva dell'attività, se non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
- fallimento, senza esercizio provvisorio dell'impresa o quando ne sia disposta la cessazione;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all'esodo;
- cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

PROROGA AL 2021 PER I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALI COVID-19

Ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene riconosciuta la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19 e 22 *quinquies* del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso tra l'1/1/2021 e il 31/3/2021, per i trattamenti di CIGO e tra l'1/1/2021 e il 30/6/2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Con l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto agosto", la rivalutazione dei beni d'impresa è estesa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Al pari di quanto previsto per le immobilizzazioni materiali, il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

NUOVA "SABATINI-TER"

È confermata l'eliminazione della soglia di euro 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013 (contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI).

L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie, indipendentemente dall'importo del finanziamento.

RAFFORZAMENTO PMI

L'art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed “eseguito” dal 20.05.2020 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore ad Euro 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

Ora è confermato che:

- la possibilità di beneficiare del credito d’imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 01.01.2021 - 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell’aumento di capitale. Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall’agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell’01.01.2025 (01.01.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).
- Restano confermati i requisiti richiesti: il soggetto beneficiario non deve rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE; ricavi 2019 superiori ad Euro 5 milioni e fino ad Euro 50 milioni; riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%; regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

È disposto che per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, c.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, c.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, c.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, c.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, c.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

È inoltre:

- posticipato al quinto esercizio successivo (in luogo dell’esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare

diminuita a meno di 1/3. In tal caso l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

- previsto che nelle ipotesi di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025). L'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter;
- previsto che fino alla data della predetta assemblea non operano le cause di scioglimento della società a previsione / perdita del capitale sociale di cui ai citati art. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.;
- previsto che le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

BREXIT

Con il 31/12/2020 si considera terminato il periodo transitorio che ha dilazionato gli effetti fiscali della Brexit al 1° gennaio 2021; pertanto **a partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del Mercato Unico e dell'Unione Doganale della Ue e è divenuto, a tutti gli effetti, ai fini dell'IVA, un Paese Extracee.** Il post Brexit è regolato dall'Accordo sugli scambi e la cooperazione tra Ue e Regno Unito, pubblicato ad esito di difficili negoziati, solo il 26 dicembre 2020. In realtà, si tratta di un "Accordo di principio" ancora in via di completamento.

Le operazioni transfrontaliere che, per motivi fattuali, restano incompiute al termine del periodo transitorio, (ad esempio le operazioni che hanno ad oggetto beni spediti nel 2020 i quali giungono a destinazione nel 2021), mantengono la natura di operazioni intracomunitarie, rilevando di conseguenza, ai fini della compilazione, nel 2021, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT. Tuttavia, sarà richiesto l'appuramento presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell'operazione mediante documentazione che attesti l'inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

Inoltre, secondo il principio generale di "continuità", i beni che sono stati trasportati da uno Stato membro della Ue al Regno Unito prima del termine del periodo transitorio e successivamente rientrano, inalterati, nel territorio unionale beneficiano delle previsioni dell'art. 143, par. 1, lett. e della direttiva 2006/112/Ce; pertanto non è dovuta l'IVA all'atto dell'importazione di tali beni al verificarsi delle condizioni previste dalla norma richiamata.

Infine, si precisa che secondo l'art. 51, par. 3 dell'Accordo di recesso, i soggetti passivi IVA stabiliti in uno Stato membro della Ue che hanno effettuato acquisti nel Regno Unito nel corso del 2020 e i soggetti passivi IVA stabiliti nel Regno Unito che hanno effettuato acquisti in uno Stato membro della Ue nel corso del 2020 possono presentare istanza di rimborso di cui alla direttiva 2008/9/Ce, sussistendone le condizioni, mediante portale elettronico entro il 31 marzo 2021 (il termine ordinario scade il 30 settembre 2021). Inoltre, le previsioni della citata direttiva continueranno ad applicarsi per cinque anni dopo il termine del periodo transitorio.

ESTEROMETRO

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022:



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

- la comunicazione c.d. Esterometro dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per le fatture elettroniche;
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione.

Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi

Viene differita di 6 mesi, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, la possibilità per gli esercenti di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del D. Lgs. 127/2015).

Nuovo regime sanzionatorio

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi:

- le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso.
- in caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.
- qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/ trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.

ALIQUOTA IVA APPLICABILE AL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASPORTO DI CIBI E BEVANDE

In rettifica a quanto indicato dall'Agenzia entrate con la Risposta n. 581 del 14/12/2020 (vedasi informativa di Studio n. 40 del 22/12/2020) è specificato che la nozione di "preparazioni alimentari" di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, comprende anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto. Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell'aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

somministrazione. La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente.